

## QUEI BENEFICI DA DARE CON PRUDENZA

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Lascia increduli l'impressionante curriculum criminale del detenuto che, uscito dal carcere in permesso premio, ha saputo subito procurarsi una pistola, ha commesso una rapina e si trova ora in libertà. Ora c'è innanzitutto da sperare che egli non commetta altri gravi delitti e che le forze di polizia che lo

cercano non corrano troppo gravi rischi nell'arrestarlo.

Come è potuto avvenire che il giudice di sorveglianza abbia concesso quel permesso, che la legge subordina alla valutazione di non pericolosità e alla regolarità della condotta durante la detenzione?

CONTINUA A PAGINA 29

QUEI BENEFICI  
DA DARE CON PRUDENZAVLADIMIRO ZAGREBELSKY  
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Quale valutazione aveva espresso il direttore del carcere, che il giudice sente prima di decidere? E quali informazioni aveva il giudice che doveva prendere la decisione di concedere o negare il permesso?

I permessi ai detenuti sono previsti dalla legge, condizionati dalla espiazione di una parte della pena, che dipende dalla gravità della condanna riportata, e vincolati a un giudizio di non pericolosità. Il giudice deve inoltre accertarsi che il detenuto abbia tenuto condotta regolare. Per quest'ultimo giudizio evidentemente sono decisive le informazioni fornite dal personale del carcere. Pare che in un primo periodo di carcerazione negli Anni 80 il detenuto avesse ottenuto permessi e che non fosse rientrato in carcere al termine del periodo concesso, mentre aveva osservato regolarmente le prescrizioni che accompagnavano un più recente permesso. I permessi vengono solitamente concessi con maggior facilità quando, come in questo caso, si approssima la fine della pena da scontare. Per il giudizio sulla pericolosità del detenuto è necessario che il giudice conosca e valuti la personalità del detenuto in tutto il suo percorso criminale. L'inchiesta che seguirà chiarirà se la motivazione della concessione del permesso, che il giudice ha condizionato all'accompagnamento di un familiare e all'obbligo di recarsi al servizio di salute mentale, dia conto della presa in considerazione

di tutti gli elementi rilevanti.

I permessi ai detenuti, così come le altre forme di benefici penitenziari, sono uno strumento del trattamento che tende alla rieducazione del condannato. Essi spingono il detenuto a partecipare al processo di risocializzazione e sono adottati in tutti i sistemi penitenziari europei. Inoltre essi si sono dimostrati efficaci nella gestione della sicurezza interna alle carceri: la speranza ha spento le rivolte. Generalmente la gestione da parte dei giudici di sorveglianza delle difficili valutazioni che la legge richiede loro è stata meditata e cauta. In un caso in cui due rapinatori, ottenuto un permesso di uscita dal carcere, avevano commesso una nuova rapina uccidendo una persona, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva ritenuto che non si potesse rimproverare allo Stato italiano di avere messo in libertà i due perché, pur smentita in seguito, la valutazione della loro attuale pericolosità era stata accurata e aveva seguito tutte le regole stabilite dalla legge. In sostanza la Corte aveva ritenuto che il rischio insito nel concedere il permesso fosse inevitabile e da accettare in vista dei vantaggi che l'esistenza stessa dei benefici penitenziari produce sull'evoluzione dei condannati. La Corte aveva anche considerato le percentuali minime di detenuti, che non erano regolarmente rientrati in carcere, senza commettere alcun reato. Ma in un altro caso la conclusione è stata opposta. Si trattava di uno dei responsabili dei terribili delitti del Circeo degli Anni 70, che dopo molti anni di carcere aveva ottenuto la semi-libertà e passava quindi una parte della

giornata fuori del penitenziario. Approfitando della libertà aveva nuovamente ucciso. Il comportamento dei magistrati di sorveglianza in quel caso era stato censurato per l'insufficiente considerazione della personalità del detenuto. I giudici avevano deciso sulla base di una incompleta conoscenza a causa della mancanza di coordinamento e di reciproca informazione tra i diversi uffici. E la Corte aveva anche valutato l'insufficienza dei provvedimenti disciplinari che erano stati presi in quel caso nei confronti dei magistrati.

Il sistema della legge penitenziaria italiana è in sé prudente e ben regolato. Esso tende a escludere che il progressivo trattamento dei detenuti nell'esecuzione della pena detentiva faccia correre rischi eccessivi alla sicurezza pubblica. Ma occorre che l'applicazione nei casi concreti dia prova di prudenza, diligenza, avvedutezza e rigorosa applicazione delle procedure stabilite dalle norme. Ogni valutazione comporta un rischio, ma un errore può procurare gravi conseguenze.

Episodi come questo, anche se la vicenda si concluderà senza ulteriori danni con il ritorno del fuggitivo in carcere, provocano reazioni giustificate da parte di una opinione pubblica, che legittimamente reclama sicurezza dalle autorità pubbliche. Questa rivendicazione di sicurezza non può essere sottovalutata, sia perché ha in se stessa sicuro fondamento, sia perché se frustrata determina reazioni che rischiano di travolgere tutto un sistema, che cerca equilibrio considerando tutti gli aspetti dell'esecuzione delle pene detentive.